SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
12 giugno 1997

Causa T-104/96

Ludwig Krämer
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Fissazione del livello del posto – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto – Sviamento di potere – Art. 7 dello Statuto»

Testo completo in francese . . . . . II - 463

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di posto vacante di capo dell'unità XI.B.3, inquadrato nel grado A5/A4 (COM/111/95), e l'annullamento, di conseguenza, della nomina del signor K. a tale posto.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente è attualmente dipendente della Commissione di grado A3 in servizio dal 1973 nell'ambito della direzione generale «Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile» (DG XI), dopo aver prestato servizio dal 1972 al 1973 nell'ambito della direzione generale «Concorrenza».

Nel 1987 veniva nominato al grado A4 in qualità di capo dell'unità «affari giuridici e applicazione del diritto comunitario», direttamente collegata al direttore generale della DG XI. Nel 1993 veniva promosso al grado A3 senza cambiamento di posto.

Nel 1994 la Commissione decideva di riorganizzare la DG XI con effetto dal 1° settembre 1994. In tale occasione l'unità «affari giuridici e applicazione del diritto comunitario» veniva collocata sotto l'autorità del direttore della direzione B «Strumenti in campo ambientale» (unità XI.B.3).

In seguito a questa riorganizzazione il ricorrente veniva assegnato, in data 1° ottobre 1994, all'unità «gestione dei rifiuti» della direzione C «Sicurezza nucleare, protezione civile e industria» della DG XI, divenuta successivamente l'unità 3 della nuova direzione E «Industria e ambiente» della DG XI. Egli riceveva tuttavia l'istruzione di continuare a gestire l'unità XI.B.3 in attesa della nomina di un nuovo capo unità.

Essendo divenuto vacante il posto di capo unità a causa della nuova assegnazione del ricorrente, la Commissione pubblicava in data 27 ottobre 1994 un avviso di posto vacante per tale posto, che doveva essere coperto con il grado A3, A4 o A5, in conformità del procedimento previsto dalla decisione della Commissione 19 luglio

1988 sulla copertura dei posti d'inquadramento intermedio (decisione 19 luglio 1988). Il ricorrente presentava la sua candidatura per tale posto.

Il 13 dicembre 1994 egli veniva convocato dal direttore generale che in tale occasione gli avrebbe comunicato la sua intenzione di proporre al comitato consultivo per le nomine (CCN) la nomina di un altro candidato.

Il 15 dicembre 1994 il CCN procedeva all'audizione del direttore generale. Quest'ultimo indicava che la copertura del posto sarebbe dovuta avvenire nel grado A5/A4 e precisava, sulla base dell'avviso di posto vacante, le qualifiche richieste per tale posto. Il CCN accettava questa proposta. Esso esaminava poi le candidature ricevibili, senza prendere in considerazione quella del ricorrente, il cui grado era troppo elevato. Al termine di questo esame il CCN concludeva che potevano essere prese in considerazione le candidature dei signori K. e R.

Con decisione 21 marzo 1995 la Commissione decideva di nominare il signor K., dipendente di grado A5, al posto di cui all'avviso di posto vacante.

Il ricorrente presentava un reclamo contro questa nomina, di cui era stato informato nel corso del maggio 1995.

Con sentenza del Tribunale 17 maggio 1995, causa T-10/94, Kratz/Commissione (Racc. pag. I-1455), la decisione 19 luglio 1988 veniva dichiarata illegittima, in quanto consentiva che il livello del posto da coprire fosse fissato in un momento in

cui il CCN e l'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN») avevano già conoscenza dell'identità e del fascicolo personale dei candidati a tale posto.

Il 3 ottobre 1995 la Commissione annullava la nomina del signor K. per conformarsi a tale sentenza e inoltre annullava tutte le altre nomine intervenute sulla base delle disposizioni dichiarate illegittime e impugnate nei termini stabiliti.

Il 4 ottobre 1995 il signor K. veniva riassegnato come capo facente funzione dell'unità XI.B.3 in attesa della copertura del posto di capo unità.

Il 12 ottobre 1995 la Commissione pubblicava un nuovo avviso di posto vacante di capo dell'unità XI.B.3 da coprire questa volta con il grado A5/A4. Questo avviso di posto vacante conteneva le stesse specificazioni che erano contenute nell'avviso di posto vacante del 27 ottobre 1994.

Il 26 ottobre 1995 il ricorrente presentava un reclamo contro quest'ultimo avviso di posto vacante. Il 16 novembre 1995 il CCN emetteva un parere secondo cui le candidature dei signori B. e K. avrebbero potuto essere prese in considerazione. Con decisione 19 dicembre 1995 il signor K. veniva nominato al posto di capo dell'unità XI.B.3. Il 16 aprile 1996 la Commissione respingeva il reclamo del ricorrente del 26 ottobre 1995. Il ricorrente veniva informato di questa decisione con lettera 18 aprile 1996.

Nel merito

Sul primo motivo, relativo a un errore manifesto di valutazione dei fatti e a un errore di diritto

Il sindacato del Tribunale su una decisione dell'APN in cui viene fissato il livello di un posto da coprire deve limitarsi alla questione se l'amministrazione, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto indurla alla sua valutazione, sia rimasta entro limiti ragionevoli e non abbia usato il suo potere in maniera manifestamente erronea. Il giudice comunitario non può quindi sostituire la sua valutazione circa il livello di un posto a quella dell'APN (punto 38).

Riferimento: Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-36/94, Capitanio/Commissione (Racc. PI pag. II-1279, punto 57; Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-37/94, Benecos/Commissione (Racc. PI pag. II-1301, punto 56)

L'art. 7 dello Statuto e il suo allegato I non impongono che i posti di capo unità siano necessariamente coperti con il grado A3. L'esigenza di una corrispondenza tra il posto e il grado non impone alle istituzioni di definire le mansioni corrispondenti a ciascun posto tipo nello stesso modo. Pertanto le mansioni di capo unità possono essere espletate in corrispondenza di posti tipo diversi, cioè quelli di amministratore principale (A5/A4) o di capodivisione (A3) (punto 39).

Riferimento: Corte 28 settembre 1983, cause riunite 193/82-198/82, Rosani e a./Consiglio (Racc. pag. 2841, punto 11); Kratz/Commissione, citata, punto 53; Capitanio/Commissione, citata, punto 55; Benecos/Commissione, citata, punto 54

Dal fascicolo non risulta che la Commissione, adottando la decisione controversa, abbia utilizzato il suo potere in maniera manifestamente erronea né che abbia commesso un errore di diritto (punto 47).

Sul secondo motivo, relativo a uno sviamento di potere

La nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita, che si riferisce al fatto che un'autorità amministrativa abbia utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, appare adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (punto 67).

Riferimento: Tribunale 11 giugno 1996, causa T-118/95, Correia/Commissione (Racc. PI pag. II-835, punto 25)

Il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di uno sviamento di potere (punto 77).

Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell'art. 7 dello Statuto

Ai sensi dell'art. 7, n. 1, dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun dipendente mediante nomina, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un posto corrispondente al suo grado, nella sua categoria o nel suo ruolo (punto 82).

L'affermazione del ricorrente secondo cui la fissazione del livello del posto non è stata operata nell'interesse del servizio ma al solo scopo di nominare il signor K. costituisce solo una ripetizione del motivo precedente. Essa è priva di fondamento per le stesse ragioni di quest'ultimo (punto 83).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.